

***Causa Fiagbe c. Italia – Prima Sezione – sentenza 28 aprile 2022 (ricorso n. 18549/20)***

**Rispetto della vita familiare – Allontanamento di minore dalla madre biologica - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure idonee a tutelare il legame tra figlio e madre biologica - Violazione dell'art. 8 CEDU - Sussiste.**

**Integra violazione dell'art. 8 della Convenzione la mancata adozione, da parte delle autorità pubbliche, di provvedimenti idonei a tutelare la conservazione del rapporto tra genitore e figlio, quando l'interruzione del legame parentale si sia verificata nell'ambito del procedimento - protrattosi per circa cinque anni - volto alla definizione della responsabilità genitoriale della madre biologica.**

**Fatto.** La ricorrente è una cittadina ghanese, giunta in Italia all'età di nove anni. La donna - che, a seguito di una segnalazione per maltrattamenti in famiglia, era stata collocata in diverse strutture di accoglienza - diede alla luce un figlio nel 2013.

Il mese successivo alla nascita, il tribunale ordinò l'affidamento del minore ai servizi sociali, disponendo al contempo una perizia psicologica per valutare le capacità genitoriali della ricorrente. La perizia, pur dando atto dei disturbi di personalità della madre, sottolineava che ella mostrava buone capacità di accudimento e cura del figlio. Nel 2014 il minore fu quindi collocato insieme alla ricorrente in una comunità, dove la donna iniziò un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità.

Nel novembre 2015 il tribunale, rilevando carenze nelle capacità genitoriali della madre, nominò un tutore per il figlio e accordò alla madre il diritto di visita in ambiente protetto per un'ora a settimana.

Nel luglio 2016, a seguito di una nuova perizia – nelle cui conclusioni si raccomandava che la ricorrente seguisse un percorso di psicoterapia e che il bambino fosse collocato in una famiglia affidataria – il minore fu temporaneamente affidato a una coppia.

Il percorso di sostegno alla ricorrente fu tuttavia avviato tardivamente a causa del carico di lavoro gravante sui servizi sociali.

Inoltre, dal maggio 2017, i servizi sociali non organizzarono più incontri tra la ricorrente e il figlio a causa del malessere esternato dal bambino nei confronti della madre.

Dopo l'esperimento di una nuova perizia, nel settembre 2019 il tribunale dispose che gli incontri tra madre e figlio avvenissero solo all'esito di un percorso psicoterapeutico di sostegno al bambino di durata non inferiore a otto mesi: la ricorrente avrebbe quindi potuto incontrare il figlio nell'aprile 2020.

Senonché, le sedute di psicoterapia furono sospese a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19. Infine, nel marzo 2021, la psicologa, rilevato che il progetto di riavvicinamento tra i due si era interrotto, comunicò al tribunale che sarebbe stato opportuno riprendere il percorso terapeutico soltanto nell'imminenza della ripresa dei contatti tra madre e figlio.

Il mese successivo, la madre revocò il consenso precedentemente prestato all'adozione semplice da parte della famiglia affidataria.

La ricorrente adiva quindi la Corte EDU lamentando il mancato rispetto da parte delle autorità nazionali degli obblighi positivi di tutela del legame tra genitore e figlio imposti dall'art. 8 della Convenzione (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*).

**Diritto.** La Prima Sezione richiama preliminarmente la sua consolidata giurisprudenza in tema di obblighi di adozione di strumenti idonei a garantire la conservazione dei legami tra genitori e figli.

Osserva che nel caso di specie l'interruzione del rapporto parentale è imputabile in primo luogo al mancato rispetto da parte dei servizi sociali della decisione del tribunale che aveva previsto la ripresa degli incontri tra la ricorrente e il figlio dall'aprile 2020.

Dinanzi a tale inerzia, il tutore del minore e – soprattutto – lo stesso tribunale non hanno impiegato nessuno degli strumenti giuridici contemplati dall'ordinamento per preservare il legame tra genitore e figlio.

Quanto ai provvedimenti adottati dal tribunale, rileva che in essi non si dà conto dei motivi che hanno condotto all'interruzione dei rapporti per circa cinque anni, pur in assenza di qualsiasi indizio di violenza o abusi commessi dalla ricorrente in danno del figlio.

Infine, riguardo all'affido temporaneo del minore, la Corte constata che – nell'impossibilità di disporre l'adozione senza il consenso della madre biologica - una misura configurata dalla legge come temporanea si è protratta per un lasso di tempo sostanzialmente indeterminato, nel corso del quale non vi è stata una determinazione della responsabilità genitoriali.

Conclude, pertanto, che le autorità nazionali, omettendo di adottare misure volte a consentire alla ricorrente di mantenere un legame con il figlio, hanno violato gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU, impedendo il mantenimento e lo sviluppo di una relazione significativa tra madre e figlio.

Condanna quindi lo Stato italiano al pagamento in favore della ricorrente di 15.000 euro per danni morali e di 10.000 euro per le spese di giudizio.

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

A.T. *c. Italia* (n. 40910/19), 24 giugno 2021

R.V. e altri *c. Italia* (n. 37748/13), 18 luglio 2019